

Causa C-197/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia:**

24 marzo 2023

Giudice del rinvio:

Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

28 aprile 2022

Parte attrice:

S. S.A.

Parte convenuta:

C. sp. z o.o.

Oggetto del procedimento davanti al giudice del rinvio

Appello avverso la sentenza del giudice di primo grado di rigetto della domanda di condanna al pagamento della somma di PLN 4 572 648, 00 () oltre agli interessi, proposta da S. S.A. contro C. sp. z o.o. in base all'articolo 15, paragrafo 1, punto 4, della ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (legge del 16 aprile 1993 contro la concorrenza sleale, Polonia).

Oggetto e fondamento della domanda pregiudiziale

Interpretazione degli articoli 2 e 6, paragrafi 1 e 3, nonché dell'articolo 19, paragrafo 1, comma secondo, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 2 e 6, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con

l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che non è un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, che garantisce una tutela giurisdizionale effettiva, un organo giurisdizionale di primo grado di uno Stato membro dell'Unione, in composizione monocratica, il cui giudice unico è un giudice di tale organo giurisdizionale designato, ai fini dell'esame della causa, in palese violazione delle disposizioni di legge nazionali in materia di assegnazione delle cause e di designazione e modifica della composizione di un organo giurisdizionale.

- 2) Se gli articoli 2 e 6, paragrafo 1 e 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all'applicazione di disposizioni di diritto nazionale, come l'articolo 55, paragrafo 4, seconda frase, della ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge del 27 luglio 2001, sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, Polonia; testo unico Dz.U. del 2020, posizione 2072, con modifiche), in combinato disposto con l'articolo 8 della ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw z 20 grudnia 2019 r. (legge del 20 dicembre 2019 di modifica della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema e di alcune altre leggi, Polonia; Dz.U. del 2020, posizione 190) nella parte in cui impediscono ad un organo giurisdizionale di secondo grado di dichiarare, ai sensi dell'articolo 379, punto 4, della ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (legge del 17 novembre 1964, sul codice di procedura civile, Polonia; testo unico Dz.U. del 2021, posizione 1805, con modifiche) la nullità di un procedimento davanti ad un organo giurisdizionale nazionale di primo grado in una causa promossa dinanzi a quest'ultimo in ragione della sua composizione in contrasto con la legge, dell'irregolare designazione dei componenti di tale organo o della partecipazione alla decisione di una persona priva della competenza o dell'idoneità a giudicare, quale sanzione giuridica volta a garantire una tutela giurisdizionale effettiva nel caso in cui un giudice venga designato a trattare una causa in palese violazione delle disposizioni di diritto nazionale in materia di assegnazione delle cause e di designazione e modifica della composizione di un organo giurisdizionale.

Disposizioni del diritto dell'Unione rilevanti

Trattato sull'Unione europea: articoli 2, 6, paragrafi 1 e 3, articolo 19, paragrafo 1, secondo comma

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: articolo 267

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: articolo 47

Disposizioni del diritto nazionale e giurisprudenza nazionale rilevanti

Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (legge del 16 aprile 1993, contro la concorrenza sleale, Polonia; testo unico Dz.U. del 2022, posizione 1233; in prosieguo: la «legge contro la concorrenza sleale»): articolo 15, paragrafo 1, punto 4

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (legge del 17 novembre 1964, sul codice di procedura civile, Polonia; testo unico Dz.U. del 2021, posizione 1805, con modifiche; in prosieguo: il «c.p.c.»): articoli 47, paragrafo 1, 59, 232, seconda frase, 323, 378, paragrafo 1, 379, punto 4, 386

Ai sensi dell'articolo 379, punto 4, c.p.c., richiamato nella seconda questione pregiudiziale, «Il procedimento è nullo se la composizione del collegio giudicante dell'organo giurisdizionale adito è contraria alle disposizioni di legge o se un giudice soggetto a esclusione ipso iure ha partecipato all'esame della causa».

Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge del 27 luglio 2001 sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, Polonia; testo unico Dz.U. del 2020, posizione 2072, con successive modifiche; in prosieguo: la «legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari»): articoli 45, 47a, 47b, 55, paragrafo 4

Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 4, della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, richiamato nella seconda questione pregiudiziale, «I giudici possono pronunciarsi su tutte le cause nella sede loro assegnata e, nei casi stabiliti dalla legge, nell'ambito di altri organi giurisdizionali (competenza del giudice). Le disposizioni relative all'assegnazione delle cause e alla designazione e modifica del collegio giudicante non limitano la competenza del giudice e non possono essere invocate per accertare che un collegio è in contrasto con le disposizioni di legge, che un organo giurisdizionale non dispone di adeguati poteri o che una persona che ne è parte non è autorizzata o competente a pronunciarsi».

Ustawa z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge del 20 dicembre 2019 di modifica della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema e di alcune altre leggi, Polonia; Dz.U. del 2020, posizione 190; in prosieguo: la «legge di modifica»): articolo 1 (che ha introdotto nell'articolo 55, della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali, il paragrafo 4, nella versione sopra esposta), articolo 8

Ai sensi dell'articolo 8 della legge di modifica, richiamato nella seconda questione pregiudiziale, «Le disposizioni dell'articolo 55, paragrafo 4, della legge modificata

dall'articolo 1 si applicano anche alle cause instaurate o concluse prima dell'entrata in vigore della presente legge».

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Regolamento del ministro della giustizia del 23 dicembre 2015 sul funzionamento degli organi giurisdizionali ordinari, Polonia; Dz.U. del 2015, posizione 2316; in prosieguo: il «regolamento del 2015»): articoli 43, paragrafo 1, 49, 52b, 52c

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Regolamento del ministro della giustizia del 18 giugno 2019 sul funzionamento degli organi giurisdizionali ordinari, Polonia; Dz.U. del 2019, posizione 1141; in prosieguo: il «regolamento del 2019»): articolo 2, punto 16, 61, paragrafo 3, 138, paragrafo 3

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (legge del 26 giugno 1974 sul codice del lavoro, Polonia; testo unico Dz.U. del 2022, posizione 1510): articoli 167², 167³

Sentenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia; in prosieguo: la «Corte suprema») del 21 novembre 2019, III PK 162/18; delibera della Corte suprema del 5 dicembre 2019, III UZP 10/19; decisione della Corte suprema del 28 febbraio 2020, III CSK 225/19; decisione della Corte suprema del 12 gennaio 2021, IV CSK 275/20; delibera della Corte Suprema del 16 febbraio 2021, III CZP 9/20; decisione della Corte suprema del 2 giugno 2021, V CSK 52/21; decisione della Corte suprema del 29 aprile 2022, III CZP 77/22; delibera della Corte suprema del 26 maggio 2022, III CZP 86/22

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il 27 aprile 2018 la S. S.A., con sede a S., ha chiesto che la C. sp. z o.o., con sede a W., venisse condannata, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, comma 4, della legge del 16 aprile 1993 contro la concorrenza sleale, al pagamento di 4.572.648,00 PLN con gli interessi legali decorrenti dalle date e sugli importi elencati nella domanda. La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda.
- 2 Con decreto del 27 settembre 2018 la Przewodnicząca XVI Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w W. (Presidente della XVI Sezione commerciale del Tribunale regionale di W., Polonia) ha deciso di trasmettere la causa per il sorteggio al sistema di assegnazione casuale delle cause (in prosieguo: il «Sistema di assegnazione casuale»). Secondo il rapporto di sorteggio del 28 settembre 2018, la giudice E.T. è stata designata come giudice relatore della causa XVI GC 932/18.
- 3 Con decreto della giudice E.T. del 30 gennaio 2019 l'udienza di trattazione è stata fissata per l'11 marzo 2019. Come presidente del collegio giudicante è stata designata la suddetta giudice E.T. Con decreto del 7 febbraio 2019 la giudice E.T.

ha spostato la data dell'udienza fissata per l'11 marzo 2019 al 25 marzo 2019. Nel decreto non sono stati indicati i motivi della modifica della data dell'udienza nella causa né della modifica della presidente del collegio giudicante.

- 4 Il 25 marzo 2019 si è tenuta l'udienza nella quale la giudice J.K. ha svolto funzione di presidente. Negli atti della causa XVI GC 932/18 relativi al periodo dal 28 settembre 2018 (data dell'estrazione della giudice E.T. con il sistema di assegnazione casuale) al 25 marzo 2019 (data della prima udienza svolta dal giudice J.K.) mancano i documenti che giustifichino la modifica della giudice relatrice. Le udienze successive fissate per esaminare la causa, ossia quelle dell'8 luglio 2019 e del 2 settembre 2019, si sono svolte davanti al giudice di primo grado, composto dalla giudice J.K. Il 16 settembre 2019, il Sąd okręgowy w W (il Tribunale regionale di W., Polonia) che giudicava in composizione monocratica in persona della giudice J.K., ha emesso la sentenza di rigetto della domanda. Nel sistema di assegnazione casuale non è stato modificato il giudice relatore della causa XVI GC 932/18.
- 5 Con l'appello del 27 ottobre 2019, la parte attrice ha impugnato integralmente la sentenza del giudice di primo grado. Con memoria di risposta all'appello del 31 luglio 2020 la parte convenuta ha chiesto il rigetto dell'appello.
- 6 In conseguenza dell'impugnazione della parte attrice, gli atti della causa XVI GC 932/18 sono stati trasmessi al giudice d'appello e iscritti al ruolo al numero VII AGa 738/20. Con ordinanza dell'11 maggio 2021, il Sąd Apelacyjny w W. (Corte d'appello di W., Polonia) ha disposto, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3, del regolamento del 2019, la restituzione gli atti di causa al Tribunale regionale di W. affinché vi fossero allegati i seguenti documenti: 1) il decreto del presidente o del vicepresidente della sezione con il quale la giudice J.K. è stata designata, a partire dal 25 marzo 2019, come giudice relatrice incaricata a decidere la causa in sostituzione della giudice relatrice sorteggiata E.T., con l'indicazione della base giuridica dell'assegnazione della causa alla giudice J.K., nonché delle ragioni alla base della modifica della composizione dell'organo giurisdizionale; 2) il decreto del presidente o del vicepresidente della sezione in base al quale la giudice J.K. doveva intervenire, in qualità di sostituta, in ragione dell'assenza della giudice E.T., all'udienza del 25 marzo 2019, precisando se l'assenza della giudice E.T. fosse dovuta a congedo (congedo per ferie, congedo su richiesta) o ad altra assenza giustificata; 3) il decreto del presidente o del vicepresidente della sezione che stabiliva il calendario delle sostituzioni per il 25 marzo 2019; nonché 4) il decreto del giudice J.K. del 25 marzo 2019 sull'assunzione della causa XVI GC 932/18.
- 7 In risposta all'ordinanza della Corte d'appello di W. dell'11 maggio 2021, con lettera del 24 maggio 2021, la presidente della XVI Sezione commerciale del Tribunale regionale di W. ha sottoposto all'attenzione del presidente della Corte d'appello di W. gli atti della causa XVI GC 932/18, ai quali ha allegato i seguenti documenti: 1) una nota d'ufficio del 19 maggio 2021 del capo della cancelleria della XVI sezione commerciale dalla quale emergeva che il decreto del giudice

J.K. del 25 marzo 2019 sull'assegnazione della causa XVI GC 932/18 era stato erroneamente inserito nel fascicolo di un'altra causa; 2) il decreto del 25 marzo 2019 sull'assegnazione della causa XVI GC 932/18 da parte della cancelleria della giudice J.K.; 3) il decreto del 25 marzo 2019 sulla nomina di un giudice di turno (J.K.) per coprire le udienze fissate per il 25 marzo 2019 durante l'assenza giustificata della giudice E.T.

- 8 Con decreto del 16 giugno 2021, gli atti di causa sono stati nuovamente restituiti al Tribunale regionale affinché ottemperasse, entro 3 giorni, al punto 2 dell'ordinanza dell'11 maggio 2021 relativamente alla precisazione se l'assenza della giudice E.T. fosse dovuta a congedo (congedo per ferie, congedo su richiesta) o ad altra assenza giustificata. A causa della mancata ottemperanza al decreto del 16 giugno 2021 nei termini previsti, con decisione del 29 luglio 2021 la Corte d'appello di W. ha informato il Procuratore regionale di Varsavia, ritenendo necessaria la sua partecipazione alla causa. Con lettera del 5 agosto 2021 la presidente della XVI Sezione commerciale del Tribunale regionale di W. ha chiarito che l'assenza della giudice E.T. il giorno 25 marzo 2019 era dovuta a un congedo su richiesta. Con atto del 25 agosto 2021 il Procuratore regionale è intervenuto nella causa.
- 9 Il 20 settembre 2021 si è tenuta l'udienza davanti al giudice di secondo grado. Il Presidente ha informato le parti del problema giuridico relativo alla violazione nel procedimento davanti al giudice di primo grado, del principio dell'immutabilità della composizione dell'organo giurisdizionale.
- 10 Al fine di accertare le ragioni della violazione, nella causa XVI GC 932/18, del principio dell'immutabilità della composizione dell'organo giurisdizionale, la Corte d'appello di W., con ordinanza del 28 settembre 2021, ha obbligato la presidente del Tribunale regionale di W. a fornire entro il termine di due settimane le seguenti informazioni: 1) il numero delle cause fissate dalla giudice E.T. per l'udienza del 25 marzo 2019, indicando i relativi numeri degli atti di causa; 2) il chiarimento della questione se in tutte le cause fissate per il giorno 25 marzo 2019 il ruolo di sostituto in udienza veniva svolto dalla giudice J.K. ; 3) i numeri degli atti delle cause fissate per l'udienza del giorno 25 marzo 2019 che sono state assunte dalla giudice J.K. ai sensi del regolamento del 2015 o che sono state assegnate alla sua cancelleria in base ad un'altra norma giuridica; 4) l'indicazione se la giudice E.T. aveva usufruito del congedo su richiesta nel 2018 e nel 2019 nei giorni in cui erano fissate le sue udienze e in caso affermativo l'indicazione delle date di tali udienze con i numeri degli atti delle cause fissate per ciascun giorno; 5) in caso di risposta affermativa alla domanda numero 4, il chiarimento della questione se, nei giorni in cui la giudice E.T. era in congedo e aveva udienze programmate, il ruolo di sostituto in tali udienze è stato svolto dalla giudice J.K.; 6) in caso di risposta affermativa alla domanda numero 5, l'indicazione se la giudice J.K., svolgendo il ruolo di sostituto in udienza, ha assunto una qualsiasi delle cause ai sensi del regolamento 2015; 7) il numero delle udienze programmate nei mesi in cui la giudice E.T. aveva preso congedo su richiesta nei giorni di udienze, con una spiegazione in merito alle date d'udienza fissate nelle

singole cause quando la giudice E.T. usufruiva del congedo su richiesta. Il presidente del Tribunale regionale di W. non ha fornito alla Corte d'appello di W. alcuna informazione.

- 11 Con lettera del 18 ottobre 2021, il presidente del Tribunale regionale di W., depositando copia dell'ordinanza della Corte d'appello di W. del 28 settembre 2021, ha chiesto al presidente della Corte d'appello di W. di verificare la correttezza dell'ingiunzione a fornire le informazioni di cui sopra.
- 12 Né il presidente della Corte d'appello di W. né il vicepresidente di tale Corte hanno informato il giudice di secondo grado degli atti di supervisione amministrativa intrapresi in relazione alla suddetta lettera.
- 13 Con lettera del 1° dicembre 2021 la Corte d'appello di W. ha chiesto al presidente del Tribunale regionale di W. di prendere nuovamente in considerazione di ottemperare all'ordinanza del 28 settembre 2021. Con lettera del 29 dicembre 2021, il presidente del Tribunale regionale di W. ha comunicato di mantenere integralmente la posizione espressa nella sua lettera, inviata al presidente della Corte d'appello di W., del 18 ottobre 2021 e condivisa dalla vicepresidente della Corte d'appello di W. nella sua lettera del 27 ottobre 2021.
- 14 Con lettera del 7 febbraio 2022 la Corte d'appello di W. ha chiesto alla vicepresidente della Corte d'appello di W. di prendere in considerazione l'eventualità di intraprendere azioni di supervisione amministrativa nei confronti del presidente del Tribunale regionale di W. affinché ottemperasse all'ordinanza della Corte d'appello di W. del 28 settembre 2021. Nella lettera in questione è stato rilevato che dalla lettera del 29 dicembre 2021 del presidente del Tribunale regionale di W. è emerso che il suo rifiuto di ottemperare all'ordinanza del 28 settembre 2021 è stato appoggiato dalla vicepresidente della Corte d'appello di W. con lettera del 27 ottobre 2021. La Corte d'appello di W. ha chiesto l'esibizione della lettera in questione in quanto **il suo contenuto**, a parere del collegio giudicante, **costituiva un'ingerenza nel procedimento di assunzione delle prove condotto dell'autorità di supervisione sull'attività amministrativa della Corte d'appello**. Inoltre, è stato segnalato che la Corte d'appello stava valutando l'eventualità di sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 15 Con lettera del 24 febbraio 2022, la vicepresidente della Corte d'appello ha risposto alla lettera del 7 febbraio 2022 nella parte relativa alla richiesta della Corte d'appello di intraprendere un'azione di supervisione nei confronti del presidente del Tribunale regionale di W. affinché ottemperasse all'ordinanza della Corte d'appello del 28 settembre 2021, esponendo che tale intervento sul punto non sembrava possibile in quanto le informazioni indicate nell'ordinanza della Corte d'appello non erano state richieste nel corso di un procedimento di supervisione amministrativa, ma erano state richieste dalla Corte d'appello stessa. La vicepresidente ha inoltre ritenuto che la portata delle **informazioni** richieste nell'ordinanza del 28 settembre 2021 **relativamente ad altri casi giudiziari**

andasse oltre il nesso giurisdizionale con il caso in esame e rientrasse nell'ambito delle competenze del presidente della Corte d'appello. La vicepresidente non ha allegato la lettera del 27 ottobre 2021.

- 16 In considerazione della posizione della vicepresidente della Corte d'appello di W., che, secondo la Corte d'appello, si è illegittimamente ingerita nel procedimento probatorio di tale Corte, nonché in considerazione delle azioni di supervisione amministrativa nei confronti del giudice relatore, la Corte d'appello ha ritenuto che un'ulteriore corrispondenza con le autorità giudiziarie del Tribunale avrebbe solo comportato un prolungamento del procedimento e non avrebbe contribuito all'esecuzione dell'ordinanza del 28 settembre 2021.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento nazionale

- 17 La parte attrice ha eccepito davanti al giudice del rinvio la nullità del procedimento davanti all'organo giurisdizionale di primo grado ai sensi dell'articolo 379, paragrafo 4, c.p.c., in quanto il collegio giudicante di tale organo giurisdizionale sarebbe stato composto in contrasto con la legge a causa della violazione del principio dell'immutabilità del collegio giudicante derivante dal fatto che la causa è stata trattata dalla giudice J.K. al posto della giudice relatrice E.T, sorteggiata dal sistema di assegnazione casuale. La parte convenuta ha sottolineato che l'articolo 379, paragrafo 4, c.p.c. riguarda la composizione del l'organo giurisdizionale e non la composizione del collegio giudicante e ciò comportava che non vi erano motivi per ritenere che la formazione del collegio giudicante in violazione degli articoli 47a e 47b della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari incidesse di per sé sulla validità del procedimento. Il Procuratore ha sostenuto, invece, che non vi erano motivi per la dichiarazione, da parte dell'organo giurisdizionale di secondo grado, della nullità del procedimento ai sensi dell'articolo 379, paragrafo 4, c.p.c. visto il tenore letterale dell'articolo 55, paragrafo 4, della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e che l'adozione di una soluzione diversa comporterebbe l'annullamento della sentenza dell'organo giurisdizionale di primo grado, un nuovo sorteggio, la ripetizione delle prove già assunte e l'emissione di una sentenza identica a quella del 16 settembre 2019.

Breve motivazione del rinvio

Motivazione della prima questione

- 18 L'articolo 19 TUE concretizza il principio dello Stato di diritto espresso all'articolo 2 TUE, affidando agli organi giurisdizionali degli Stati membri e alla Corte di giustizia dell'Unione europea il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri, nonché la tutela giurisdizionale dei diritti che i singoli traggono da tale diritto.

- 19 Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti, cui fa riferimento l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce, infatti, un principio generale di diritto dell'Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e che è attualmente affermato all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 settembre 2006, *Wilson*, C-506/04, EU:C:2006:587, punto 51; del 16 febbraio 2017, *Margarit Panicello*, C-503/15, EU:C:2017:126, punto 37; del 27 febbraio 2018, *Associação Sindical dos Juizes Portugueses*, C-64/16, EU:C:2018:117, punto [35]).
- 20 A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ogni Stato membro deve segnatamente garantire che gli organi che fanno parte, in quanto «organi giurisdizionali» nel senso definito dal diritto dell'Unione, del suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione e che, pertanto, possono trovarsi a dover statuire in tale qualità sull'applicazione o sull'interpretazione del diritto dell'Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 maggio 2021, *Asociația «Forumul Judecătorilor din România» e a.*, C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 e C-397/19, EU:C:2021:393, punto 190; del 20 aprile 2021, *Repubblika*, C-896/19, EU:C:2021:311, punto [37]).
- 21 Il requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste un'importanza cardinale quale garanzia della tutela dell'insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell'Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all'articolo 2 TUE e, segnatamente, del valore dello Stato di diritto (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 aprile 2021, *Repubblika*, C-896/19, EU:C:2021:311, punto 51).
- 22 Ai sensi di tale disposizione e dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE spetta agli Stati membri stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 febbraio 2018, *Associação Sindical dos Juizes Portugueses*, C-64/16, EU:C:2018:117, punto 34).
- 23 Le garanzie di indipendenza e di imparzialità richieste ai sensi del diritto dell'Unione, presuppongono l'esistenza di regole relative, in particolare, alla composizione dell'organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricasazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all'impermeabilità di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti (sentenza della Corte di giustizia

dell'Unione europea del 20 aprile 2021, Repubblica, C-896/19, EU:C:2021:311, punto 53).

- 24 Il requisito dell'indipendenza si riferisce a due aspetti. Il primo, esterno, presuppone che l'organo eserciti le proprie funzioni in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte (sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 luglio 2014, Torresi, C-58/13 e C-59/13, punto 22; del 6 ottobre 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C-203/14, punto 19), essendo così tutelato da interventi o pressioni dall'esterno idonei a mettere a rischio l'indipendenza di giudizio dei suoi membri che esaminano il caso (sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 settembre 2006, Wilson, C-506/04, punto 51; del 9 ottobre 2014, TDC, C-222/13, punto 30; del 6 ottobre 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C-203/14, punto 19). Il secondo aspetto, interno, si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l'equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi concernenti l'oggetto di quest'ultima. Questo aspetto impone il rispetto dell'obiettività e l'assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all'infuori della stretta applicazione della norma giuridica (sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 settembre 2006, Wilson, C-506/04, punto 52; del 9 ottobre 2014, TDC, C-222/13, punto 31; del 6 ottobre 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C-203/14, punto 20).
- 25 Il requisito di costituzione del giudice per legge è legato al requisito di indipendenza e imparzialità del giudice, poiché il sistema giudiziario deve essere governato dalla legge e indipendente dall'esecutivo ed entrambi i requisiti fanno parte dello Stato di diritto e sono indice della fiducia che i giudici di una società democratica dovrebbero ispirare nell'opinione pubblica (sentenza della Corte EDU del 12 marzo 2019, A. contro Islanda, ricorso numero 26374/18, punto 99).
- 26 Alla luce di quanto sopra, sorge il dubbio, espresso nella prima questione, se un organo giurisdizionale di primo grado che giudica in composizione monocratica, composto da un giudice cui la causa è stata attribuita in manifesta violazione delle disposizioni di diritto nazionale in materia di assegnazione delle cause, di designazione e di modifica della composizione di un organo giurisdizionale, sia un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, che garantisce una tutela giurisdizionale effettiva.
- 27 Il problema si riferisce principalmente alla questione se la nozione di organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, riguardi anche la «composizione dell'organo giurisdizionale» o la «composizione del collegio giudicante dell'organo giurisdizionale», nella parte relativa alle modalità di determinazione della sua composizione.
- 28 La nozione di «composizione dell'organo giurisdizionale» non ha una definizione normativa né nel diritto nazionale né in quello dell'Unione europea. Nel diritto polacco, la nozione di composizione di un organo giurisdizionale viene specificata

indicando il numero dei membri del suo collegio giudicante. Nei procedimenti dinanzi al giudice di primo grado, la legge prevede di norma che a giudicare sia un giudice unico (articolo 47, paragrafo 1, c.p.c.). Le eccezioni si riferiscono ad alcune categorie di cause che vengono decise da un collegio composto da un presidente e due giurati (articolo 47, paragrafo 2, c.p.c.) o conferiscono al presidente dell'organo giurisdizionale il potere di disporre che una causa sia esaminata da un collegio composto da tre giudici, qualora lo ritenga opportuno in ragione della particolare complessità o del carattere di precedente che assume la causa (articolo 47, paragrafo 3, c.p.c.).

- 29 Ai fini dell'indipendenza e dell'imparzialità di un organo giurisdizionale precostituito per legge, è necessario che tale organo sia composto da giudici che siano legittimati a giudicare in un determinato organo giurisdizionale, in un determinato grado e in una determinata materia. Ogni membro del collegio giudicante deve possedere le caratteristiche indicate.
- 30 Nel diritto nazionale vige il principio dell'immutabilità della composizione del collegio giudicante (articolo 47a, paragrafo 1, della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali nazionali). Tale principio significa che le cause vengono assegnate ai giudici e ai giudici ausiliari in modo casuale, nell'ambito delle specifiche categorie delle cause. È un principio di rango normativo, la cui essenza risiede nella stabilità (immutabilità) della composizione dell'organo giurisdizionale dal momento della designazione casuale del collegio giudicante per tutta la durata del giudizio (articolo 323 c.p.c.) (v. delibere della Corte suprema: del 5 dicembre 2019, III UZP 10/19 e del 1° luglio 2021, III CZP 36/20).
- 31 L'assegnazione casuale delle cause ai giudici e ai giudici ausiliari, nell'ambito delle specifiche categorie delle cause, avviene mediante un sistema informatico che assegna casualmente le cause e i compiti di natura giudiziaria, operando sulla base di un generatore di numeri casuali (sistema di assegnazione casuale delle cause) (articolo 43, paragrafo 1, del regolamento del 2015, articolo 2, punto 16, del regolamento del 2019).
- 32 Le eccezioni al principio dell'immutabilità della composizione di un organo giurisdizionale formata in modo casuale sono rigorosamente definite nella legge (in particolare, nell'articolo 47b, della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, ai sensi del quale la composizione di un organo giurisdizionale può essere modificata solo in caso di impossibilità di esaminare la causa nella composizione attuale o di un ostacolo duraturo all'esame della causa nella composizione attuale) e nei regolamenti di attuazione (articoli 49 e 52c del regolamento del 2015). Nella giurisprudenza della Corte suprema viene chiarito che una mera deroga alle regole di designazione di un giudice per una causa non significa che la composizione dell'organo giurisdizionale non sia conforme alle disposizioni di legge (v. delibera della Corte suprema del 16 febbraio 2021, III CZP 9/20).

- 33 Alla base di tale tesi si pone l'assunto che la composizione di un organo giurisdizionale sia stabilita dalla legge, mentre le disposizioni del regolamento del 2015 e del regolamento del 2019 si riferiscono solo al modo in cui la composizione del collegio giudicante viene determinata mediante la selezione di un giudice attraverso il sistema informatico di assegnazione casuale delle cause e dei compiti di natura giudiziaria. Ogni giudice di un determinato organo giurisdizionale è, infatti, qualificato a decidere una causa indipendentemente dal modo in cui è stato designato a giudicarla. Pertanto, nonostante le irregolarità connesse alla designazione della composizione di un organo giurisdizionale, tale organo è ancora un organo giurisdizionale costituito per legge, in quanto il giudice è sempre un giudice e il collegio giudicante dell'organo giurisdizionale è costituito dal giudice stesso. L'assegnazione delle udienze ai giudici che trattano le cause civili secondo un elenco alfabetico di giudici ha solo carattere organizzativo e una violazione delle norme che hanno solo carattere organizzativo e regolamentare non implica una composizione del collegio contraria alla legge (v. delibera della Corte suprema del 16 febbraio 2021, III CZP 9/20).
- 34 Secondo la Corte d'appello, si può ritenere che una mera violazione (accidentale, inconsapevole, involontaria, errata) delle disposizioni relative alle modalità di selezione della composizione del collegio giudicante dell'organo giurisdizionale mediante sorteggio non costituisca un presupposto per ritenere che la composizione di tale organo giurisdizionale sia contraria alla legge (articolo 379, punto 4, c.p.c.), pertanto si deve ritenere che l'organo giurisdizionale così composto sia un organo giurisdizionale precostituito per legge (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali). Una situazione diversa si verifica quando il collegio giudicante dell'organo giurisdizionale è costituito dal giudice designato a trattare la causa in palese violazione (qualificata) delle disposizioni della legge nazionale sull'assegnazione delle cause e sulla designazione e modifica della composizione di un organo giurisdizionale.
- 35 **Le disposizioni che disciplinano la composizione di un organo giurisdizionale e le modalità di designazione di tale composizione sono ispirate dall'obiettivo supremo di garantire il loro ruolo di salvaguardia dell'indipendenza dei giudici, evitando, dunque, influenze da parte dei poteri legislativo ed esecutivo sull'assegnazione di una causa ad un determinato giudice nonché gli accordi tra i singoli giudici di un determinato organo giurisdizionale in merito a chi giudicherà una determinata causa.** Sebbene gli Stati membri siano liberi di decidere come venga formata la composizione di un organo giurisdizionale in base alle norme nazionali, tuttavia, se tali disposizioni vengono adottate, è necessario garantire in modo sufficiente l'indipendenza dell'organo giurisdizionale (v. conclusioni avvocato generale E. Tanchev del 27 giugno 2019, C-585/18, C-624/18 e C-625/18, punto 129). Tali garanzie, secondo il giudice del rinvio, si riferiscono non solo al potere legislativo ed esecutivo ma anche al potere giudiziario.
- 36 Secondo la Corte d'appello, **non si può ragionevolmente sostenere che l'indipendenza (indipendenza e imparzialità) di un organo giurisdizionale sia**

preservata quando i giudici di un determinato organo giurisdizionale, con l'intento di perseguire interessi propri o altrui, utilizzando gli istituti di diritto nazionale e eludendo il loro scopo, costituiscono il collegio giudicante di un organo giurisdizionale legittimamente designato, violando in modo qualificato le disposizioni di diritto nazionale in materia di assegnazione delle cause e di designazione e modifica della composizione di un organo giurisdizionale.

- 37 Il fondamento giuridico del diritto a un processo equo è costituito infatti dalle garanzie che definiscono l'accesso a un giudice costituito per legge e che riguardano la formazione della sua composizione e la loro inosservanza dovrebbe verificarsi in via eccezionale, e ciò vale anche per atti non viziati. Pertanto, si deve assumere che il diritto a un giudice indipendente e imparziale, costituito per legge comprende anche la composizione dell'organo giurisdizionale che deve essere conforme alla legge nazionale, in modo tale da garantire la sua indipendenza e stabilità. **Tale condizione può essere soddisfatta solo se un giudice viene designato come componente dell'organo giurisdizionale (monocratico o in composizione collegiale) in conformità con le leggi nazionali, mentre il cambiamento di giudice è consentito entro i limiti stabiliti da tali leggi, anche se si tratta di norme organizzative e di attuazione.**
- 38 Poiché le modalità di designazione di un giudice come membro del collegio giudicante e la sua sostituzione sono soggetti a determinate regole di diritto nazionale, **l'osservanza di tali regole è di fondamentale importanza per determinare se un organo giurisdizionale, tra cui anche un collegio designato al suo interno, sia un organo giurisdizionale costituito in forza di legge.** Sebbene tutti i giudici di un organo giurisdizionale abbiano le competenze adeguate e siano ugualmente legittimati a decidere, per le parti ha maggior rilevanza e funzione di garanzia il fatto che una causa rimanga nella cancelleria del giudice relatore, al quale è stata assegnata casualmente, nel rispetto della suddivisione di funzioni prestabilita, mediante un sistema informatico basato su un generatore di numeri casuali. **Ciò è rilevante innanzitutto dal punto di vista delle garanzie di indipendenza dell'organo giurisdizionale, compresa la sua indipendenza da organi amministrativi come il presidente o i vicepresidenti di una determinata sezione, e la sua imparzialità.** Pertanto, se la violazione delle norme in questione è palese, ciò significa che tali garanzie sono state gravemente ridotte. L'esame di una causa da parte di un giudice designato a trattarla in palese violazione delle norme di diritto nazionale sull'assegnazione delle cause e sulla designazione e modifica della composizione di un organo giurisdizionale ha, infatti, un impatto sulla fiducia dei cittadini e della società nell'organo giurisdizionale come indipendente e imparziale e sulla funzione garantistica per le parti.
- 39 La Corte d'appello ritiene che la modifica della composizione del collegio giudicante dell'organo giurisdizionale di primo grado nella causa XVI GC 932/18 - che consisteva nella sua trattazione da parte della giudice J.K. al posto della giudice E.T. sorteggiata ai fini dell'esame mediante il sistema di assegnazione

casuale - sia avvenuta in palese violazione delle disposizioni di diritto nazionale in materia di assegnazione delle cause e di designazione e modifica della composizione di un organo giurisdizionale, vale a dire dell'articolo 47b, paragrafo 1, della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari in combinato disposto con l'articolo 52c, paragrafo 4, del regolamento del 2015.

- 40 In primo luogo, l'assenza del giudice per congedo su richiesta nel giorno fissato per l'udienza non costituisce un'impossibilità a esaminare la causa nella composizione attuale o un ostacolo duraturo all'esame della causa nella composizione attuale (articolo 47b, paragrafo 1, della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari). Tale assenza può giustificare l'intervento della composizione dell'organo giurisdizionale designato in base al piano di sostituzioni o al calendario di reperibilità se ciò sia motivato dall'efficienza del procedimento e se la composizione dell'organo giurisdizionale alla quale è stata assegnata la causa non possa occuparsene (articolo 47b, paragrafo 2, della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari). Nella giurisprudenza della Corte suprema è stato stabilito che non costituisce un motivo per derogare al principio dell'immutabilità del collegio giudicante di un organo giurisdizionale un congedo per ferie programmato (delibera della Corte suprema del 16 febbraio 2021, III CZP 9/20) o anche il trasferimento del giudice, senza il suo consenso, in un'altra sezione in conseguenza della modifica della suddivisione delle funzioni (decisione della Corte suprema del 28 febbraio 2020, III CSK 225/19).
- 41 Nella causa XVI GC 932/18 non si sono verificate le ipotesi di impossibilità ad esaminare la causa nella composizione attuale o di prolungato ostacolo all'esame della causa nella composizione attuale. La causa XVI GC 932/18 è stata trattata in tre udienze fissate per il suo esame. Anche se si dovesse ritenere che il 25 marzo 2019 vi fossero i presupposti per l'intervento del collegio giudicante del tribunale designato secondo il piano di sostituzioni nella persona della giudice J.K., non vi è stato alcun ostacolo affinché le udienze successive, fissate per la trattazione della causa, potessero essere tenute dal collegio giudicante del tribunale in persona della giudice E.T. visto che la sua assenza era dovuta ad un congedo su richiesta.
- 42 In secondo luogo, a parere della Corte d'appello, la giudice J.K. non ha adottato per iscritto una decisione di assunzione della causa XVI GC 932/18 ai sensi dell'articolo 52c, paragrafo 4, del regolamento del 2015. Inoltre, la dichiarazione del dirigente della cancelleria della XVI sezione commerciale del Tribunale regionale di W. contenuta nella nota di servizio del 19 maggio 2021, secondo la quale il decreto della giudice J.K. del 25 marzo 2019 di assunzione della causa XVI GC 932/18 sarebbe stato erroneamente allegato al fascicolo di un'altra causa, non corrisponde al vero.
- 43 In terzo luogo, il cambiamento del giudice relatore nella causa XVI GC 932/18 non è stato casuale. Con decreto del 7 febbraio 2019 è stata spostata la data dell'udienza fissata per l'11 marzo 2019 al 25 marzo 2019. Alla data dell'emissione del decreto in questione, il piano di sostituzione doveva essere già redatto in conformità alla normativa (al più tardi entro il 31 gennaio 2019). Non

risulta che tale piano sia stato redatto dopo l'emissione dei decreti di modifica della data dell'udienza nella causa XVI GC 932/18. In altre parole, alla data dell'emissione del decreto del 7 febbraio 2019, la giudice E.T., in qualità di vicepresidente della XVI sezione commerciale, era a conoscenza del fatto che la giudice J.K. avrebbe svolto funzioni di sostituto secondo il piano di sostituzioni per il 25 marzo 2019. Pertanto, la data dell'udienza nella causa XVI GC 932/18 è stata fissata cancellando la data dell'udienza già fissata in precedenza, senza esporre i motivi della cancellazione (le parti non hanno richiesto un cambiamento della data dell'udienza) e senza indicare il giudice che sarebbe intervenuto nel collegio giudicante il 25 marzo 2019.

- 44 In quarto luogo, il cambiamento del giudice relatore nella causa XVI GC 932/18 era intenzionale. La fissazione, da parte della giudice E.T., dell'udienza per il 25 marzo 2019, ossia il giorno del turno delle supplenze della giudice J.K., e l'utilizzo da parte della stessa del congedo su richiesta, avevano lo scopo di creare l'apparenza dell'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 47b, paragrafo 1, della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari. A seguito di tale espediente, la giudice J.K., in qualità di supplente, ha esaminato tutte le cause fissate per l'udienza del 25 marzo 2019. In tale situazione, il sistema informatico avrebbe dovuto assegnare al sostituto una causa della stessa categoria in meno. Inoltre, ai sensi del regolamento del 2015, se la causa viene definita dal sostituto, il presidente della sezione dovrebbe disporre l'assegnazione, tramite il sistema informatico, di un'ulteriore causa della stessa categoria. Nella causa XVI GC 932/18 tali situazioni non si sono verificate. Dal sistema di assegnazione casuale emerge infatti che non è stato effettuato alcun cambiamento del giudice relatore. Fino all'emissione della sentenza del giudice di primo grado, la giudice E.T. appariva nel sistema di assegnazione casuale delle cause come giudice relatrice nella causa XVI GC 932/18.
- 45 In quinto luogo, il cambiamento del giudice relatore nella causa XVI GC 932/18 aveva uno scopo specifico. Per gli appartenenti agli organi giudiziari tale comportamento è chiaro. Nelle circostanze di fatto descritte, in seguito all'assunzione delle cause fissate per il 25 marzo 2019 (tra cui la causa XVI GC 932/18) dalla giudice J.K., si è verificata un'effettiva riduzione del numero di cause assegnate alla giudice E.T. Considerato che un dipendente può usufruire di quattro giorni di ferie su richiesta in un anno solare e che un giudice di un tribunale regionale esamina da cinque a otto cause in un solo giorno d'udienza, il numero di cause assegnate alla giudice E.T. poteva essere ridotto anche di 20 - 36 cause.
- 46 In sesto luogo, in base alle circostanze di fatto, non è possibile stabilire i criteri in base ai quali la giudice E.T. ha scelto che la causa XVI GC 932/18 doveva essere trattata il 25 marzo 2019 per essere poi assunta dalla giudice J.K.
- 47 A questo punto, la Corte d'appello richiama l'attenzione sul **pericolo di accettazione di un simile comportamento. In teoria, non si può escludere che in un caso che presenta un elevato interesse pubblico i giudici si accordino tra**

loro affinché una causa assegnata al ruolo di un giudice venga assunta da un altro giudice perché viene fissata per il giorno in cui un determinato giudice è di turno e che quest'ultimo assuma la causa in considerazione del fatto che il giudice relatore designato per la trattazione della causa dal sistema informatico di assegnazione casuale delle cause e dei compiti di natura giudiziaria, che funziona sulla base di un generatore di numeri casuali, il giorno in questione abbia usufruito di un congedo su richiesta.

- 48 In settimo luogo, la Corte d'appello richiama l'attenzione sul comportamento inusuale delle autorità amministrative in relazione agli atti compiuti nel procedimento civile dal giudice relatore al fine di accertare le ragioni del cambiamento del collegio giudicante nella causa XVI GC 932/18, quali: 1) l'invio, da parte del presidente della XVI Sezione commerciale del Tribunale regionale, delle decisioni della Corte d'appello di W. ai fini dell'esame da parte del presidente della Corte d'appello di W.; 2) l'esame dell'ordinanza dell'11 maggio 2021 da parte del vicepresidente della Corte d'appello di W. con modalità non previste dalla legge; 3) il mancato chiarimento da parte della presidente della XVI Sezione commerciale del Tribunale regionale di W. delle ragioni dell'assenza ingiustificata della giudice E.T. e l'ottemperanza alla richiesta solo dopo che la Corte d'appello di W. ne aveva informato il Procuratore; 4) la mancata ottemperanza all'ordinanza della Corte d'appello di W. del 28 settembre 2021; 5) l'ingerenza del vicepresidente della Corte d'appello di W. nello svolgimento del procedimento probatorio consistente nella valutazione, nell'ambito della supervisione amministrativa, dell'ordinanza della Corte d'appello di W. del 28 settembre 2022 come eccedente la sfera di competenza dell'organo giudicante, dando così al presidente del Tribunale regionale di W. un motivo per rifiutarsi di ottemperare a tale ordinanza; 6) la comunicazione dell'intervento del vicepresidente della Corte d'appello di W., nell'ambito della supervisione amministrativa, al fine di verificare la legittimità dell'assegnazione della causa alla giudice J.K., solo dopo che la Corte d'appello aveva preannunciato il proprio intento di presentare una domanda pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Motivazione della seconda questione

- 49 In caso di risposta positiva alla prima questione, diventa necessario rispondere alla seconda questione.
- 50 Al fine di garantire che un giudice di secondo grado possa assicurare una tutela giurisdizionale effettiva imposta ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, è di primaria importanza preservare la sua indipendenza, come confermato dall'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, che menziona l'accesso a un giudice «indipendente» tra i requisiti connessi al diritto fondamentale a un ricorso effettivo (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 maggio 2021 r., Asociația «Forumul Judecătorilor din România» e a., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 i C-397/19, EU:C:2021:393, punto 194).

- 51 Sebbene l'organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell'esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi loro incombenti in forza del diritto dell'Unione. Ciò può valere, in particolare, per quanto riguarda le norme nazionali relative ad un adeguato controllo giudiziario del collegio giudicante (v. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 aprile 2021, Repubblica, C-896/19, EU:C:2021:311, punto 48).
- 52 Secondo la giurisprudenza della Corte suprema è stato stabilito che la composizione di un collegio giudicante in contrasto con le disposizioni in materia di assegnazione delle cause e di designazione e modifica della composizione di un organo giurisdizionale può costituire un motivo di applicazione della sanzione di cui all'articolo 379, paragrafo 4, c.p.c. (v. delibera della Corte suprema del 5 dicembre 2019, III UZP 10/19; delibera della Corte suprema del 16 febbraio 2021, III CZP 9/20). Tale sanzione rientra nell'ambito del controllo giurisdizionale svolto da un giudice di secondo grado ed è l'unica risposta idonea a garantire una tutela giurisdizionale effettiva.
- 53 L'accertamento della nullità di un procedimento davanti al giudice di primo grado da parte del giudice di secondo grado comporta l'eliminazione della sentenza impugnata, l'inefficacia del procedimento nella parte interessata dalla nullità e la dichiarazione dell'insussistenza degli atti processuali compiuti dinanzi a tale giudice e, contrariamente a quanto sostenuto dal pubblico ministero, l'esame della causa da parte della giudice E.T., in qualità di giudice relatrice assegnata al collegio giudicante del tribunale dal sistema di assegnazione casuale.
- 54 Dopo l'entrata in vigore, in data 14 febbraio 2020, della legge di modifica, il 16 febbraio 2021 la Corte suprema ha emanato la delibera III CZP 9/20, ai sensi della quale la violazione del principio dell'immutabilità della composizione dell'organo giurisdizionale incaricato di esaminare un appello consistente nella nomina ingiustificata di un sostituto di uno dei giudici che non sia il giudice relatore può comportare che la composizione del collegio giudicante dell'organo giurisdizionale sia ritenuta contraria alla legge (articolo 379, punto 4, c.p.c.). Dalla motivazione della delibera si evince che la Corte suprema si è pronunciata sulla base della situazione giuridica precedente all'entrata in vigore dell'articolo 55, paragrafo 4, della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, chiaramente senza considerare il contenuto dell'articolo 8 della legge di modifica.
- 55 La Corte d'appello sostiene che allo stato giuridico attuale è impossibile garantire - ai sensi dell'articolo 379, punto 4, c.p.c. - una tutela giurisdizionale effettiva alle parti nell'ipotesi in cui la composizione del collegio giudicante di un organo giurisdizionale sia formata in modo contrario alle disposizioni sulla assegnazione delle cause e sulla designazione e modifica della composizione di un organo giurisdizionale in considerazione del contenuto dell'articolo 55, paragrafo 4, della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari in combinato disposto con l'articolo 8 della legge di modifica.

- 56 In conclusione, si deve rilevare che una Corte d'appello viene privata della possibilità di applicare una sanzione giuridica efficace, prevista dall'articolo 379, punto 4, c.p.c., nel caso in cui accerti che il collegio giudicante del tribunale sia stato costituito in palese violazione delle disposizioni di diritto nazionale in materia di assegnazione delle cause e di designazione e modifica della composizione di un organo giurisdizionale.
- 57 Alla luce di quanto precede, il giudice del rinvio ha ritenuto fondato sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le questioni giuridiche sopra esposte. Il giudice del rinvio suggerisce di rispondere alle questioni pregiudiziali nel modo seguente:
- 3) Gli articoli 2, 6, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non è un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, che garantisce una tutela giurisdizionale effettiva un organo giurisdizionale di primo grado di uno Stato membro dell'Unione europea, in composizione monocratica, il cui giudice unico è un giudice di tale organo giurisdizionale, designato, ai fini dell'esame della causa, in palese violazione delle disposizioni di legge nazionali in materia di assegnazione delle cause e di designazione e modifica della composizione di un organo giurisdizionale.
 - 4) Gli articoli 2, 6, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che essi ostano all'applicazione delle disposizioni di diritto nazionale, come l'articolo 55, paragrafo 4, seconda frase, della legge del 27 luglio 2001 sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari (...), in combinato disposto con l'articolo 8 della legge del 20 dicembre 2019 di modifica della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema e di alcune altre leggi (...), nella parte in cui impediscono ad un organo giurisdizionale di secondo grado di dichiarare, ai sensi dell'articolo 379, punto 4, della legge del 17 novembre 1964, sul codice di procedura civile (...), la nullità di un procedimento davanti ad un organo giurisdizionale di primo grado in una causa promossa dinanzi a tale organo in ragione della sua composizione in contrasto con la legge, dell'irregolare designazione dei componenti di tale organo o della partecipazione alla decisione di una persona priva della competenza o dell'idoneità a giudicare, quale sanzione giuridica volta a garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei casi in cui un giudice venga designato a trattare una causa in palese violazione delle disposizioni di diritto nazionale in materia di assegnazione delle cause e di designazione e modifica della composizione di un organo giurisdizionale.